

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



MISURA 11 "Agricoltura Biologica"

Sottomisura 11.1

Operazione 1 1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica"

Sottomisura 11.2

Operazione 1 1.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica"

Bando Pubblico Attuativo 2022

Sommario

1	Obiettivi della misura e riferimenti normativi	3
1.1	Riferimenti normativi	3
2	Localizzazione	9
3	Beneficiari, tipologie di intervento, fascicolo aziendale e condizioni di ammissibilità	9
3.1	Beneficiari.....	9
3.2	Tipologie di intervento	9
3.3	Fascicolo aziendale	10
3.4	Condizioni di Ammissibilità.....	10
4	Impegni del beneficiario, altri obblighi, registri aziendali e relazione tecnica	12
4.1	I criteri e le attività minime pertinenti (DM 1420 del 2/2/2015 e s.m.i. e circolari AGEA)	14
4.2	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti:.....	14
4.3	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	15
4.4	Registri Aziendali	16
4.5	Relazione Tecnico Agronomica.....	16
5	Dotazione finanziaria, livello di aiuto e criteri di selezione	17
6	Trasformazione degli impegni, combinazione di impegni a superficie e collegamento con altre misure del PSR, compatibilità con il primo Pilastro e OCM, clausola di revisione	18
6.1	Trasformazione degli impegni	18
6.2	Combinazione di impegni a superficie e collegamento con altre Misura del PSR	18
6.3	Compatibilità primo Pilastro e OCM.....	19
6.4	Clausola di revisione	19
7	Presentazione delle istanze, decorrenza dell'impegno, obblighi del beneficiario, ricevibilità ed ammissibilità.....	19
7.1	Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto/pagamento e controlli in loco	21
7.2	Pagamento del premio	22
7.3	Subentro, recesso anticipato, decadenza totale	22
8	Strumenti di tutela, sistema sanzionatorio e disposizioni finali.....	23
8.1	Ricorso gerarchico	23
8.2	Ricorso Straordinario al Presidente della Regione	23
8.3	Ricorso giurisdizionale al TAR.....	24
8.4	Sistema sanzionatorio	25
8.5	Disposizioni finali.....	25

1 Obiettivi della misura e riferimenti normativi

L'obiettivo principale della Misura 11 "Agricoltura Biologica" del PSR Sicilia 2014/2022, nel contesto dello sviluppo rurale e dell'agricoltura biologica, è quello di incrementare e mantenere un sistema di produzione ecosostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del suolo, dell'acqua e dell'aria, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità. Questo grazie al non uso di prodotti chimici di sintesi per difesa e fertilizzazione, alle rotazioni, all'uso di fertilizzanti organici ed al miglioramento della sostanza organica del suolo. Tali obiettivi vengono rafforzati e diventano ancora rilevanti nell'ambito della nuova PAC 2023/2027, che attribuisce al metodo di coltivazione e allevamento biologico importanza strategica.

La Misura 11 "Agricoltura Biologica" è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) n. 8403 del 24/11/2015 e modificato in ultimo con Decisione di esecuzione C(2021) 8530 final del 19.11.2021 nell'attuale versione 10.1 per il periodo 2014/2022.

La misura 11 è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione all'agricoltura biologica e nel contempo, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili, si prefigge anche il mantenimento delle aziende agricole nel sistema dell'agricoltura biologica regionale.

La misura risponde ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT:

- F 12 salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale;
- F 13 Conservare, migliorare le qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall'erosione superficiale;
- F 14 Tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- F 18 Ridurre le emissioni di CO2 e limitare gli input energetici delle aziende e incrementare il carbonio organico dei suoli.

La misura contribuisce direttamente alla Focus Area 4a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e indirettamente alla FA 4b, 4c, 5d, 5e, 6, 6c, e agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

Per rispondere ai fabbisogni identificati nell'analisi e per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, è prevista l'attivazione delle seguenti operazioni:

11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica

11.1.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica

1.1 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;

- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza e ss.mm.ii.;
- Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

- Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi.
- Decisioni: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
- D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
- Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
- Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0014786 del 13/01/2021;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Disposizioni AGEA in vigore per la presentazione delle domande: Istruzioni applicative per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del

Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali.

- Si prende anche atto della scheda di notifica delle modifiche “Procedura scritta n.3/2021”, consultabile nel sito <http://www.psr Sicilia.it>

2 Localizzazione

La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale.

3 Beneficiari, tipologie di intervento, fascicolo aziendale e condizioni di ammissibilità

3.1 Beneficiari

Il presente bando è rivolto agli agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, come definiti dall'articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18/11/2014 e dall'articolo 1 del D.M. n. 1420 del 26/02/2015 e successive modifiche e integrazioni.

3.2 Tipologie di intervento

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, a seguito dell'estensione della programmazione corrente al 2022, al fine di assicurare la continuità delle forme di sostegno previste nel periodo di programmazione del PSR Sicilia 2014/2020, anche in vista dell'avvio della nuova PAC 2023-2027, col presente bando intende attivare la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2022 a valere sulla Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2022 per le seguenti operazioni/tipologie d'intervento:

- **11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica:** l'operazione è rivolta agli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica prima del 15 novembre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda iniziale di adesione al bando e che quindi sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo biologico (SIB - Sistema Informativo Biologico istituito con il DM 2049/2012) a partire dal 15 novembre antecedente alla domanda di aiuto.

L'impegno assunto dai richiedenti per l'operazione 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” ha la **durata di 2 anni** e non è previsto, trascorso questo periodo, il transito delle aziende all'operazione 11.2.1 “Mantenimento dell'agricoltura biologica”.

- **11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica:** l'operazione è indirizzata agli agricoltori che conducono superfici dove è già stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica prima del 15 novembre dell'anno antecedente a quello di presentazione delle domande iniziali di adesione al bando. **Si precisa pertanto che le superfici assoggettate al metodo biologico antecedentemente al 15/11/2021 e successivamente uscite da tale sistema, seppure rientrate dopo il 15/11/2021, possono aderire esclusivamente alla operazione 11.2.1.**

L'impegno assunto dai richiedenti per l'operazione 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica", ha la **durata di 1 anno**.

Possono accedere al presente bando tutte le aziende che hanno notificato il metodo di coltivazione biologica entro il 15 maggio 2022 a prescindere da eventuali adesioni a precedenti bandi della misura 11. Possono partecipare anche le aziende che hanno in corso un impegno assunto con la Misura 11 del PSR Sicilia 2014/2020 – Bando 2015 comprese quelle che hanno usufruito del prolungamento degli impegni fino al 14 giugno 2022.

I beneficiari che hanno in corso un impegno assunto con la Misura 11 del PSR Sicilia 2014/2020 - Bandi 2016 e 2019, possono accedere al presente bando, ma esclusivamente per superfici diverse rispetto a quelle già oggetto di impegno con i suddetti bandi.

Tali beneficiari, per la campagna 2022, dovranno quindi presentare due distinte domande imputate ciascuna al rispettivo bando di pertinenza. In particolare si potrà aderire all'operazione 11.1.1 del presente bando se le superfici diverse da quelle oggetto d'impegno con il bando 2016 o 2019 risultano assoggettate al controllo biologico per la prima volta a partire dal 15 novembre 2021; viceversa si potrà partecipare solamente all'operazione 11.2.1. E' consentito inoltre aderire contemporaneamente, tramite la presentazione di due distinte domande, alle due operazioni 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica" nei casi in cui il beneficiario assoggetta le proprie superfici al metodo dell'agricoltura biologica per la prima volta dopo il 15/11/2021 (adesione alla operazione 11.1.1) e subentra anche ad un impegno assunto in adesione ai bandi 2016 o 2019 da altro beneficiario (adesione alla operazione 11.2.1)

3.3 Fascicolo aziendale

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004 tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e con Circolare AGEA n. 14 del 12/06/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli agricoltori hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali, nonché aggiornare il Piano di coltivazione secondo le modalità di costituzione e aggiornamento definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale ci si dovrà riferire alle relative linee guida consultabili sul sito http://www.psr Sicilia.it/Documenti_nuovosito.html nonché alle circolari AGEA e relativi manuali pubblicati sul SIAN e/o AGEA.

3.4 Condizioni di Ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso entro il 15 maggio 2022

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (2 anni in caso di partecipazione alla 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 1 anno in caso di partecipazione alla 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica") in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di comodato d'uso.

Nei contratti dovrà essere indicata la data di scadenza. Tutti i contratti dovranno essere registrati a norma di legge. In ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda gli estremi di registrazione devono essere obbligatoriamente inseriti nel fascicolo aziendale.

Inoltre, in caso di titolarità attraverso il comodato d'uso, nel contratto dovrà essere prevista o una clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809 comma 2 ed all'art. 1810 del Codice Civile oppure l'assunzione, da parte del comodante, dell'obbligo di continuare l'impegno assunto dal comodatario in caso di recesso dal contratto; tali condizioni, per i contratti già stipulati, dovranno essere dimostrate con una dichiarazione del comodante resa ai sensi

dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata per accettazione dal comodatario, anch'essa depositata unitamente ai contratti presso il CAA detentore del fascicolo.

Non sono ammessi contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

Sono ammessi i contratti di utilizzo delle superfici pubbliche (demaniali e comunali); in tal caso il titolare del contratto di utilizzo dovrà coincidere con l'intestatario della domanda di aiuto/pagamento.

La disponibilità delle superfici demaniali da utilizzare ai fini pascolativi, potrà essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo anche annuali purché, all'atto di adesione al bando, si disponga di una formale dichiarazione d'intenti da parte dell'Amministrazione Pubblica competente a rinnovarli fino al completamento dell'impegno. Tali condizioni dovranno evincersi dalla relativa documentazione depositata, unitamente agli altri titoli di conduzione, presso il CAA detentore del fascicolo.

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno, attraverso un'autocertificazione resa dai comproprietari o una dichiarazione del coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto.

I richiedenti, tramite i CAA, hanno l'obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione e aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.

Tutti i richiedenti devono essere in possesso di partita IVA in campo agricolo e tale requisito deve essere mantenuto per l'intero periodo d'impegno, senza alcuna interruzione.

Per entrambe le operazioni, al momento del rilascio della domanda di sostegno i beneficiari devono avere già assoggettato al sistema di controllo biologico sia tutta la superficie agricola (S.A.U.) che le specie zootecniche (U.B.A.) aziendali possedute a qualsiasi titolo. In ogni caso, ai fini dell'adesione alle operazioni 11.1.1 e 11.2.1, tutta la superficie oggetto d'impegno (SOI) deve essere assoggettata al sistema di controllo biologico. Tale assoggettamento deve essere mantenuto per l'intero periodo d'impegno.

Si precisa che possono essere escluse dall'assoggettamento al controllo biologico le superfici sottoposte al ritiro dalla produzione o imboschite così come risultanti dal fascicolo aziendale.

Inoltre i beneficiari dovranno essere in possesso del documento giustificativo previsto dall'art 29 del Reg 834/2013, in corso di validità, rilasciato dagli Organismi di Controllo nei tempi e nei modi indicati dalle norme nazionali e regionali o, in alternativa, del certificato emesso ai sensi del Reg. Ue n. 848/2018.

Con riferimento all'operazione 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica", sono ammessi gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico precedentemente al 15 novembre 2021 e che quindi sono entrate per la prima volta nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica SIB (Sistema Informativo Biologico istituito con il DM 2049/2012) a partire dal 15 novembre antecedente alla presentazione della domanda di aiuto.

La superficie minima aziendale ammissibile è di 2 ha; per le Isole Minori il limite viene ridotto a 0.5 Ha.

In caso di aziende con presenza di animali è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno (assoggettamento al controllo biologico) anche per l'attività zootecnica e per tutte le specie allevate, nel rispetto del Reg. UE 848/2018 e s.m.i; la densità totale di animali non deve comportare il superamento del limite dei 170 Kg di azoto/ettaro/anno previsto e calcolato su tutta la SAU aziendale.

Le uniche deroghe al possesso del documento giustificativo/certificato alla data del 15 maggio c.a. saranno consentite nel caso di adesione al bando con prima notifica biologica.

In ogni caso la prima notifica biologica dovrà essere rilasciata sul SIB entro e non oltre il 15 maggio 2022 ed il relativo Certificato, ai sensi del Reg. Ue n. 848/2018, dovrà essere emesso entro i previsti 90 giorni dal rilascio della prima notifica e reso disponibile sul SIB.

La superficie richiesta a premio, esclusivamente per l'operazione 11.1.1, nel corso dell'impegno, può essere ampliata nel rispetto delle condizioni di ammissibilità (disponibilità per tutto il restante periodo di impegno e assoggettata al regime di controllo biologico) sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa nella domanda di aiuto, **solamente se tale incremento è attribuibile alle medesime particelle ammesse a premio nella domanda di sostegno**. Potranno essere accolti ampliamenti di superfici superiori del 10% della superficie iniziale ammessa solo a seguito di specifici bandi, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità.

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale di aiuto, nel corso dell'impegno, può ridursi sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa nel rispetto della superficie minima.

4 Impegni del beneficiario, altri obblighi, registri aziendali e relazione tecnica

I beneficiari della presente misura dovranno mantenere tutta la SOI e le UBA, comprese quelle acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno, assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento UE 848/2018 e s.m.i. rispettandone quindi i principi e le disposizioni, con particolare riguardo all'ottemperanza dei seguenti impegni:

- Rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni del terreno;
- Rispetto delle prescrizioni relative agli avvicendamenti delle colture;
- Rispetto delle prescrizioni relative all'uso dei prodotti per la concimazione e l'ammendamento;
- Rispetto delle prescrizioni relative all'uso ed alla tipologia dei prodotti fitosanitari;
- Rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ;
- Rispetto della densità totale di animali che non deve superare il limite massimo di 170 Kg di azoto anno/ettaro di SAU;
- Rispetto delle norme sulle produzioni parallele;
- Corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali con particolare riguardo alle registrazioni concernenti l'impiego di mezzi tecnici;
- Norme generali di produzione (art. 9 del Reg. (UE) 2018/848);
- Norme di produzione vegetale (in conformità a quanto previsto dall'allegato II parte 1 del Reg. (UE) 2018/848);
- Norme di produzione animale (in conformità a quanto previsto dall'allegato II parte II del Reg. (UE) 2018/848);
- Norme di produzione per alimenti trasformati (in conformità a quanto previsto dall'allegato II parte IV del Reg. (UE) 2018/848);
- Norme relative alla raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti (allegato III del Reg. (UE) 2018/848);
- Misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati (art. 28 del Reg. (UE) 2018/848);

Nel corso dell'impegno, il reinnesto, l'impianto e/o l'espianto di colture perenni (arboree e vite) nelle superfici assoggettate, possono essere consentiti solo qualora tali interventi si rendano necessari per una corretta gestione dell'azienda e purché venga fatta preventiva richiesta scritta all'Ispettorato Agricoltura di competenza il quale provvederà a comunicare tramite PEC l'eventuale provvedimento di autorizzazione. In assenza di comunicazione del provvedimento autorizzativo, entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta, la stessa si intenderà autorizzata.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria (operazione 11.1.1) la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengano effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

I beneficiari, inoltre, assumono l'impegno di garantire il rispetto:

- dei pertinenti requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 94 e all'Allegato II (DM 180 del 23/1/2015, del D.M. n. 3536 del 8/2/2016 e D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i);
- delle norme dei pertinenti criteri e attività minime stabilite dall'art. 4 par. I lett. c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n 1307/2013, secondo le norme di attuazione nazionali vigenti ed in tale ambito (DM 1420 del 2/2/2015 e s.m.i. e circolari AGEA);
- dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento UE 1305/2013 e del D.M. n. 3536 del 8/2/2016 e s.m.i.

Di seguito vengono elencate le norme a cui attenersi per le aziende che ricadono nei siti Natura 2000:

MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	BCAA8-Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 par. 3 del Reg (UE) 1306/2013

Criteri di Gestione Obbligatorie e Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (DM 180/2015 e DM n 3536/2016)

AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	
ACQUE	CGO1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) art. 4 e 5
SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA4 Copertura minima del suolo BCAA6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	
SICUREZZA ALIMENTARE	CGO4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) CGO5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Art.3 lett. a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31) CGO7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1) CGO8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8)
MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	
PRODOTTI FITOSANITARI	CGO10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

4.1 I criteri e le attività minime pertinenti (DM 1420 del 2/2/2015 e s.m.i. e circolari AGEA)

Nei prati permanenti e nei pascoli, la densità minima di bestiame è di 0,2 UBA per ettaro di pascolo permanente riferita all'anno di presentazione della domanda;

Per le altre superfici le attività minime pertinenti da rispettare sono:

ii) limitare la diffusione delle infestanti;

iii) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;

4.2 Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti:

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai

pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n.1305/2013.

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1.

Per le aziende agricole ricadenti nelle aree vulnerabili ai nitrati (ZVN) si applicano le prescrizioni previste dal piano d'azione regionale con specifico riferimento alle disposizioni previste dalla Direttiva nitrati per l'uso di fertilizzanti azotati.

4.3 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

- Fatto salvo che le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalla Regione, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 "Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014.
- Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno é valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.
- Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A.1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

4.4 Registri Aziendali

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l'adesione alla Misura 11, i richiedenti sono tenuti a compilare gli appositi registri aziendali, riferiti all'intera superficie e devono essere conformi alle disposizioni Comunitarie e Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

I registri dovranno essere correttamente compilati ed aggiornati, inoltre dovranno essere resi visionabili e disponibili al momento del controllo in loco.

Si precisa che in caso di tenuta dei registri aziendali su supporto informatico la ditta dovrà esibire copia di stampa del registro, vidimata dal tecnico incaricato dall'Organismo di Controllo biologico (OdC) e firmata dal richiedente.

La copia di stampa del registro aziendale dovrà riportare una dichiarazione sulla corrispondenza e conformità dei dati contenuti a quanto riportato nell'archivio informatico consultabile presso la sede di riferimento, indicando anche indirizzo e nominativo di chi lo detiene.

4.5 Relazione Tecnico Agronomica

I beneficiari che aderiscono alle operazioni del presente bando sono obbligati a possedere e rendere disponibile durante i controlli aziendali una relazione tecnica redatta entro la data dell' **11 luglio 2022** da un tecnico abilitato e sottoscritta anche dal beneficiario stesso. In deroga, la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare della domanda se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica), abilitata secondo le norme vigenti.

In ogni caso, nella Relazione tecnica dovranno essere riportati i seguenti elementi descrittivi:

- le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema,
- la descrizione analitica dell'intera azienda,
- la distribuzione delle colture, le specie e/o le varietà principali,
- l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali,
- la presenza di corpi idrici,
- la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, le tipologie di allevamento.
- Per le colture arboree e per la vite va indicata, per ogni appezzamento e/o per ogni coltura, la tecnica di gestione in merito all'utilizzazione di ammendanti organici naturali ammessi per l'agricoltura biologica
- In caso di adesione alla operazione 11.1.1 (conversione) e per i seminativi, dovrà essere riportato il piano di rotazione colturale per tutto il periodo d'impegno con l'individuazione delle superfici destinate per ciascun anno alle singole colture.

La relazione tecnico/agronomica, inoltre, dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal richiedente se in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 e 47, che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale. Data e Firma

5 Dotazione finanziaria, livello di aiuto e criteri di selezione

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze a valere sull'operazione 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica è pari complessivamente ad € 20.600.000,00 per la durata dell'impegno pari a 2 annualità, mentre per l'operazione 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica è di € 40.000.000,00 per l'annualità di impegno.

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi unionali che si dovessero rendere disponibili, sia a seguito delle economie derivanti dall'applicazione della misura per gli impegni assunti con i precedenti bandi e/o derivanti dalla disponibilità delle somme disposte per i pagamenti dei trascinamenti della precedente programmazione PSR 2007 2013 e di eventuali rimodulazioni finanziarie del PSR Sicilia 2014/2020 approvate dalla Commissione Europea.

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di importo a superficie (€/ettaro) secondo le tipologie colturali presenti così come di seguito riportato:

Culture	11.1.1 Conversione	11.2.1 Mantenimento
Cereali da granella	174	144
Oleaginose, leguminose da granella e allo stato fresco	197	176
Foraggere	171	168
Culture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	357	357
Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	210	210
Culture ortive	600	600
Piante aromatiche officinali	450	371
Agrumi	900	850
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	630	603
Frassino da manna	539	499
Fruttiferi	900	850
Uva da vino	900	850
Olivo	750	638

Per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello previsto per la coltura corrispondente sino all'entrata in produzione. La fase di improduttività della coltura arborea non potrà essere inferiore a 2 anni dall'impianto e dal reinnesto per il vigneto ed a 3 anni dall'impianto e dai reinnesti per le altre colture permanenti.

I premi relativi alle colture foraggere ed ai pascoli con allevamento zootecnico sono riferiti ad aziende con un carico di 2 UBA/ha calcolato prendendo in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli. Per evitare eventuali sovra compensazioni, per carichi inferiori i premi saranno calcolati proporzionalmente all'effettivo carico di UBA/ha di SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli al netto delle tare.

Qualora la densità di bestiame sia inferiore a 0,4 UBA/ha il metodo di zootecnia biologica dovrà essere applicato senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

Per le aziende che hanno in corso un impegno assunto con la Misura 11 del PSR 2014/2020 – Bando 2015, se ritenute ammissibili all'aiuto, verrà applicata una riduzione del premio, in funzione del periodo di sovrapposizione degli impegni assunti sia con il bando 2015 che con il presente

Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione. Tuttavia, qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree:

Priorità 1) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (parchi, riserve e parchi archeologici);

Priorità 2) aree a rischio di erosione e/o desertificazione, in particolare con erosione superiore a 6 t/ha/anno e/o con sensibilità alla desertificazione classificata fragile o critica;

Priorità 3) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 91/676/CEE con D.D.G. n. 121 del 24/02/2005 come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati);

Priorità 4) aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque.

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di SAU ricadente in tali aree.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di risorse finanziarie, si procederà con lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree ed infine alle aziende totalmente al di fuori delle priorità territoriali.

6 Trasformazione degli impegni, combinazione di impegni a superficie e collegamento con altre misure del PSR, compatibilità con il primo Pilastro e OCM, clausola di revisione

6.1 Trasformazione degli impegni

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, Reg. (UE) 807/2014 **viene autorizzata la trasformazione di un impegno della Misura 10 in un nuovo impegno con la Misura 11 del presente bando esclusivamente per le operazioni 10.1.b - 10.1.f..**

La trasformazione di cui sopra ha effetti significativi per l'ambiente e l'impegno risulta notevolmente rafforzato.

Possono accedere al presente bando le aziende che hanno in corso un impegno assunto con il Bando 2018 della operazione 10.1.b "Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili", che intendano avvalersi della trasformazione degli impegni. Tali aziende potranno aderire all'operazione 11.1.1 esclusivamente a condizione che si siano notificate sul Sistema Informativo Biologico (SIB) successivamente al 15/11/2021; qualora si siano notificate prima di tale data, potranno aderire all'operazione 11.2.1.

Per le aziende che presenteranno domanda di trasformazione di un impegno di misura 10 in un impegno di misura 11, la cui domanda non sarà valutata ammissibile, non si procederà comunque al recupero delle somme già percepite per gli impegni assunti con la misura 10.

6.2 Combinazione di impegni a superficie e collegamento con altre Misura del PSR

Ai sensi dell'art. 11, Reg. (UE) n. 808/2014 non è consentita la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici e che interessano un medesimo allevamento; tale divieto riguarda sia gli

impegni agro-climatico-ambientali (art. 28 del Reg (UE) 1305/2013), sia gli impegni con l'agricoltura biologica (art. 29).

Pertanto, sulla medesima superficie, può essere attuato un solo impegno agro-climatico-ambientale (M.10) o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica (M.11).

Gli agricoltori che aderiscono alla Misura 11 possono comunque aderire alle seguenti operazioni agro-climatico-ambientali, in quanto gli impegni sono applicati su superfici diverse e non si verifica sovrapposizione di superficie:

- 10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi

La Misura 11 è compatibile con le Misure 12 e 13 (Indennità Natura 2000 ed Indennità compensative) ed anche con l'operazione 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione in quanto gli impegni sono diversi.

La presente Misura è coerente e compatibile con le altre Misure del PSR con particolare riguardo alla M.1 e M.2 in quanto le stesse prevedono l'attivazione di iniziative rivolte anche agli agricoltori biologici, inoltre con le Misure: 4, 6, 14 e 16.

6.3 Compatibilità primo Pilastro e OCM

La presente misura risulta compatibile con gli aiuti accoppiati previsti dal primo Pilastro in quanto gli stessi sono erogati per alcune colture che adottano le normali pratiche agricole mentre la presente misura compensa i maggiori costi che vanno al di sopra della normale pratica agricola.

Per quanto concerne le azioni ambientali delle OCM qualora prevedano l'agricoltura biologica, le operazioni della M.11 non sono sovrapponibili.

La Regione, avvalendosi delle procedure di controllo informatico dell'ammissibilità agli aiuti delle domande concordate con l'organismo pagatore AGEA, al fine di evitare il doppio finanziamento, adotterà una specifica procedura di gestione e controllo che si basa sul dato identificativo (CUAA) del beneficiario della domanda di aiuto che verrà incrociato con gli archivi della base sociale delle OP/AOP. Solo nel caso in cui le verifiche non evidenzieranno la duplicazione dell'aiuto, la domanda potrà essere valutata ammissibile all'aiuto.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione del sostegno e preliminarmente alla liquidazione dello stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

6.4 Clausola di revisione

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento UE 1305/2013 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 ai fini di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'articolo 28. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento UE 1307/2013 in caso di modifiche di tali pratiche.

Inoltre, è prevista una clausola di revisione per gli interventi la cui durata supera il periodo di programmazione 2014/2022 al fine di garantire l'adeguamento al quadro giuridico di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal richiedente l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso.

7 Presentazione delle istanze, decorrenza dell'impegno, obblighi del beneficiario, ricevibilità ed ammissibilità

I richiedenti dovranno presentare le domande di sostegno/pagamento telematicamente, utilizzando il sistema reso disponibile sul sito del portale SIAN tramite il CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle

apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, **entro il termine del 16 Maggio** c.a. ai sensi dell'art 13 del reg (UE) 809/2014.

Ai sensi dell'art 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014, le domande possono essere accolte con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine fissato, **quindi entro il 10 giugno c.a.** In tal caso l'importo cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il termine del 16 maggio c.a., viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. **Le domande pervenute oltre il termine di ritardo consentito di 25 gg. sono irricevibili.** Verranno, altresì, considerate non ricevibili le domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione sul sito istituzionale dell'Assessorato, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN.

Le domande dovranno essere compilate in tutte le loro parti, comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta.

Le domande, rilasciate telematicamente entro il termine fissato, compresi i 25 gg di ritardo con la penalizzazione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, devono essere stampate e sottoscritte sia dalla ditta che dal CAA/tecnico agricolo abilitato. Qualora la domanda venga rilasciata tramite CAA, la stessa, una volta stampata, dovrà essere depositata presso la sede del CAA. Nel caso invece di domanda rilasciata dal tecnico agricolo abilitato e/o di domanda di trasformazione impegno dalle operazioni 10.1.b e 10.1.f a misura 11, la copia cartacea dovrà essere inviata, entro l'11 luglio c.a., all'Ispettorato Agricoltura competente territorialmente.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede la data di entrata apposta sulla busta chiusa, corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun I.A.(qualora sia consegnata a mano), oppure la data riportata nella raccomandata A.R. di spedizione tramite ufficio postale.

Nel caso di trasmissione della domanda cartacea all'indirizzo PEC dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, farà fede la data della relativa acquisizione informatica .

In ogni caso, qualsiasi documentazione relativa all'adesione al presente bando dovrà essere accompagnata da una comunicazione riportante la seguente dicitura: "*PSR Sicilia 2014-2022 Misura 11 Agricoltura biologica bando 2022*".

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'I.A. (Ispettorato Agricoltura) nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

Le condizioni di ricevibilità e ammissibilità delle domande saranno valutate tramite il controllo informatico di istruttoria automatizzata (IADP) operato da AGEA, tenendo conto della configurazione a sistema del controllo dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità previsti dal bando e dal sistema informatico VCM (verificabilità e controllabilità di misura).

Quanto sopra, considerato che i requisiti di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento sono tutti accertabili in maniera informatica tramite l'incrocio dei dati dichiarati in domanda con quelli presenti sul fascicolo aziendale e nelle diverse banche dati (S.I.A.N. - S.I.B. — B.D.N. ecc...)

Le domande che non saranno liquidate per l'intero importo richiesto tramite il controllo informatico di cui sopra, a seguito di apposito avviso relativo all'avvio delle procedure di istruttoria manuale pubblicato sul sito <https://www.psr Sicilia.it/misure/misura-11/>, verranno sottoposte, previa richiesta del beneficiario, a istruttoria manuale presso gli Ispettorati Agricoltura territorialmente competenti.

Effettuate le necessarie verifiche istruttorie, gli Ispettorati avranno cura di notificare alle ditte, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive modificazioni, gli eventuali motivi ostativi che non hanno consentito il pagamento dell'intero importo richiesto, con la descrizione dettagliata delle condizioni del mancato rispetto dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità previsti. Entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dei suddetti motivi ostativi all'accoglimento della

domanda di pagamento, le ditte potranno presentare all'Ispettorato Agricoltura competente le proprie osservazioni, corredate da eventuale documentazione a supporto. Decorso il termine indicato, l'Ispettorato Agricoltura competente procederà ponendo in proposta di liquidazione le domande con anomalie bloccanti risolte e chiudendo negativamente l'istruttoria di tutte le domande per le quali permangono anomalie pertinenti in quanto derivanti da mancati adempimenti della ditta e/o da inosservanze dei requisiti di ammissibilità previsti. Il provvedimento di archiviazione delle domande di pagamento indicherà i motivi del rigetto e, in caso siano state presentate osservazioni, la motivazione del mancato accoglimento delle stesse.

7.1 Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto/pagamento e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta, sul 100% delle domande, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la conformità della documentazione rispetto a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda.

In particolare l'Organismo Pagatore AGEA, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 809/2014 effettua in maniera automatizzata i controlli amministrativi di seguito indicati:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale;
- controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
- Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio. AGEA verifica inoltre, la validità dei titoli di conduzione e la disponibilità delle superfici per tutto il periodo d'impegno;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC; -verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- mantenimento degli impegni e possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno;
- l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB) . I controlli riguardano in particolare la presenza della

"Notifica", la validità del "Documento giustificativo/certificato" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 e quella certificata dall'ODC.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente si procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 i controlli in loco saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande, secondo i criteri di rischio definiti all'art.34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'Organismo Pagatore e in via generale verterà sugli elementi di controllo relativi alle condizioni di ammissibilità, agli impegni nonché al controllo del rispetto dei requisiti di condizionalità pertinenti di cui agli articoli 92 e 93 e Allegato II del Regolamento 1306/2013, i criteri e le attività minime di cui all'articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

A chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'Organismo Pagatore, i soggetti preposti al controllo comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso. In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali.

7.2 Pagamento del premio

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco, si procederà all' autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

Per il pagamento del premio in ogni caso occorrerà attenersi alla vigente normativa antimafia.

7.3 Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Nel caso di cessione parziale o totale dell'azienda, durante il periodo di esecuzione dell'impegno, è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario (cambio beneficiario), purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente, possieda i requisiti previsti per i richiedenti, vengano rispettati i requisiti di ammissibilità per l'accesso alla misura così come indicati al paragrafo 3 "Condizioni di Ammissibilità" e dovrà essere garantita la continuità nell'assoggettamento dell'azienda al sistema di controllo biologico previsto dal Reg. UE 848/2018, nonché quanto previsto dalla relativa normativa nazionale. In caso di mancato subentro nell'impegno da parte del subentrante, il beneficiario dovrà rimborsare l'intero sostegno già riconosciuto.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg (UE) 1305/2013, qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione. Qualora non sia

possibile procedere all'adeguamento, decadrà l'impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ai sensi dell'art. 47 del suddetto regolamento, il rimborso dell'aiuto non è richiesto nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 1306/2013. In questo caso, le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'I.A. territorialmente competente, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

8 Strumenti di tutela, sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.)

8.1 Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore rispetto a quella che ha emanato l'atto. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta, i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato e l'eventuale richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione o conoscenza del provvedimento.

Per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione farà fede la data di spedizione (nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata) o consegna nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (in questo caso il ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o del delegato) o il protocollo regionale in entrata nel caso di consegna *brevi manu* dell'originale; il ricorso può essere notificato anche a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.

8.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 1 è previsto dall'art. 23 dello Statuto Siciliano e viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

- atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario);
- atti amministrativi regionali, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale.

Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale

Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

8.3 Ricorso giurisdizionale al TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) competente per territorio e non è richiesto che l'atto sia definitivo.

Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza
- per violazione di legge
- per eccesso di potere

Il ricorso al TAR consta:

- gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
- l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
- l'esposizione sommaria dei fatti;
- i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
- l'indicazione dei mezzi di prova;
- l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
- la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Il ricorso al TAR, a pena di inammissibilità, deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei contro interessati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta.

Il mancato rispetto dei termini per la notificazione comporta l'irricevibilità del ricorso, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini.

Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del

ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante. La parte che si avvale di tale facoltà è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.

La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al T.A.R. è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo.

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, da proporsi con ricorso da notificarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza..

8.4 Sistema sanzionatorio

In caso di difformità di superfici o di numero di capi di bestiame tra il richiesto ed il determinato e/o mancato rispetto dei criteri di ammissibilità saranno applicate le disposizioni dettate dall'OP AGEA a norma degli artt. 17,18, 19, 30, 31 e 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Inoltre in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i. "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del Regolamento UE 1306/2013 e in conformità a quanto sarà previsto dalle griglie delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che verranno pubblicate successivamente dall'Amministrazione sul sito <https://www.psr Sicilia.it/notizie/>

8.5 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2022, al Manuale delle Procedure e dei Controlli predisposto da Agea, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L' Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni ad integrazione del presente bando.

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)